



COMUNITÀ MONTANA  
DEL SEBINO BRESCIANO

**AGGIORNAMENTO  
REGOLAMENTO COMPRENSORIALE  
PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI**

Legge 23 Agosto 1993 n. 352 e Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31, titolo VIII, e s.m.i.

Approvato dall'Assemblea della  
Comunità Montana del Sebino Bresciano  
con Deliberazione n. \_\_ in data 26.07.2016

---

# I N D I C E

- Art. 1** – Identificazione territoriale
  - Art. 2** – Usi civici, consuetudini, tradizioni
  - Art. 3** – Modalità di raccolta
  - Art. 4** – Quantità
  - Art. 5** – Autorizzazioni alla raccolta
  - Art. 6** – Residenza ed esenzioni
  - Art. 7** – Destinazione degli introiti
  - Art. 8** – Vigilanza
  - Art. 9** – Sanzioni
  - Art. 10** – Orario di raccolta
  - Art. 11** – Entrata in vigore
  - Art. 12** – Disposizioni applicative
  - Art. 13** – Norme transitorie
-

## **ART. 1 – Identificazione territoriale**

Il territorio dei Comuni, aderenti al presente regolamento e sottoscrittori della Convenzione con la Comunità Montana del Sebino Bresciano e che fanno parte della stessa, come unico comprensorio omogeneo ai fini della raccolta dei funghi in tutte le loro molteplici varietà.-

## **ART. 2 – Usi civici, consuetudini, tradizioni**

L'esistenza degli usi civici, conservata nelle consuetudini e nelle tradizioni delle popolazioni residenti in montagna, riguarda anche i prodotti del sottobosco che rappresentano una componente e fonte rilevante dell'economia locale, come viene espressamente riconosciuto dalle leggi precitate.- Tali antichi diritti vengono riconosciuti nel successivo articolo 5.

## **ART. 3 – Modalità di raccolta**

- 1) In tutto il territorio della Comunità Montana del Sebino Bresciano la raccolta avviene secondo le modalità previste dalla legge 352/93 e secondo le disposizioni di cui all'art. 98 della L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 e s.m.i.;
- 2) La raccolta è vietata nei casi previsti dall'art. 100 della L.R. 31/08 e s.m.i..-

## **ART. 4 – Quantità**

Il limite giornaliero pro-capite è determinato in Kg. 3, salvo che tale limite sia superato da un unico esemplare.-

## **ART. 5– Autorizzazione alla raccolta**

- 1) La raccolta dei funghi nel territorio della Comunità Montana del Sebino Bresciano, così come individuato dall'art. 1 del presente Regolamento, è subordinata all'esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento indicante il giorno o il periodo di riferimento.

- 2) Ai sensi dell'art.97, comma 1, della L.R. 31/2008 e s.m.i. la raccolta dei funghi è gratuita nei restanti Comuni facenti parte la Comunità Montana che non approvano la Convenzione ed il presente Regolamento.-
- 3) Il contributo spettante per la raccolta **su tutto il territorio dei Comuni aderenti** è il seguente:

Periodo di validità	Costo	Validità
giornaliero	€. 5,00	1 giorno
settimanale	€. 20,00	7 giorni
Mensile	€. 40,00	30 o 31 giorni
Annuale	€. 60,00	1° gennaio – 31 dicembre

- 4) Il versamento avviene tramite:

- **tramite bollettino postale** (la validità decorre dal giorno successivo alla data di versamento) sul C/C n. 20387254 intestato alla Comunità Montana del Sebino Bresciano
- **tramite bonifico bancario** a favore della Comunità Montana del Sebino Bresciano:  
CONTO TESORERIA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO  
BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE DI SALE MARASINO.  
IT 15X0569655170000006944X16
- **Versamento diretto presso la** Comunità Montana del Sebino Bresciano (orario d'ufficio) tramite carta bancomat (POS).-
- **Versamento diretto presso i soggetti autorizzati** dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano.-

- 5) I contenuti obbligatori della causale di versamento sono:

Cognome, Nome, Codice Fiscale del raccoglitore  
Comune di residenza  
Periodo di validità

- 6) Il titolo abilitante la raccolta (ricevuta di pagamento) è personale e non cedibile a terzi.
- 7) I proprietari di terreni boscati che esercitano la raccolta dei funghi epigei sulla loro proprietà devono essere in grado di esibire un documento di identità valido e di comprovare il diritto alla raccolta.

## **ART. 6 – Residenza ed esenzioni**

Ai fini del presente regolamento in relazione al regime autorizzatorio in esso previsto sono considerati residenti i cittadini regolarmente iscritti nei registri dell'anagrafe della popolazione residente nei Comuni interessati al presente Regolamento.

Per i cittadini, così come sopra individuati, la raccolta dei funghi è gratuita, esclusivamente se effettuata nel territorio del Comune di residenza, purché gravato da uso civico.

E' altresì riconosciuta l'esenzione dal pagamento del contributo, agli utenti di proprietà collettive, limitatamente all'area di proprietà dell'associazione agraria.

## **ART. 7 – Destinazione degli introiti**

I proventi derivanti dai permessi di cui all'art. 5, comma 1, lett. b, e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 9 sono introitati dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano la quale tratterrà la somma utile alla copertura delle spese per la gestione e la stampa dei tagliandi e dei manifesti divulgativi e promozionali il presente regolamento; la ripartizione ai singoli Comuni della somma restante in interventi (come da L.R. 16/2015) avverrà secondo quanto raccolto ed individuato per ogni singolo territorio comunale.

I proventi derivanti dalla raccolta dei funghi epigei dovranno comunque essere utilizzati in conformità delle disposizioni di cui al comma 1, art. 104, della L.R. 31/08 e s.m.i. e, in particolare, alle seguenti attività previste dall'allegato 1) della DGR 3826 del 24.07.2015:

- a) interventi di miglioramento ambientale sul territorio, tutela del patrimonio boschivo e della biodiversità e valorizzazione delle risorse naturali;
- b) attività di informazione concernente aspetti della conservazione e tutela ambientale, nonché attività didattiche in materia ambientale e micologica;
- c) interventi di trattamento e governo del bosco volti al miglioramento della produzione fungina;
- d) ripristino e miglioramento delle strade VASP esistenti, nonché sistemazione e manutenzione dei sentieri;
- e) prevenzione degli incendi boschivi;
- f) espletamento delle funzioni di vigilanza;
- g) espletamento di funzioni amministrative.

## **ART. 8 – Vigilanza**

La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto del presente Regolamento è affidata agli agenti del Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, agli

organi di polizia locale montana e rurale, alle Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla L.R. 28.02.2008, n. 9 "Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica" ed ai dipendenti della Comunità Montana, della Provincia, dei Comuni e degli Enti di gestione in possesso della qualifica di agenti di polizia giudiziaria.-

### **ART. 9 – Sanzioni**

Per quanto concerne le violazioni del presente Regolamento si applicano integralmente quelle previste dall'art. 110 della L.R. 31/08 e s.m.i.

### **ART. 10 – Orario di raccolta**

La raccolta dei funghi è consentita dall'alba al tramonto.-

### **ART. 11 – Entrata in vigore**

- 1)** Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della Deliberazione di approvazione da parte dell'Assemblea della Comunità Montana del Sebino bresciano, e previa pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio della Comunità Montana, ed è vincolante per tutti i Comuni aderenti;
- 2)** Nel corso dell'anno non possono essere apportate modifiche. Eventuali proposte di modifica o eventuali recessioni da parte dei Comuni aderenti devono essere presentate alla Comunità Montana del Sebino Bresciano entro il 31 Marzo di ogni anno per essere sottoposte all'esame dei Comuni associati.-
- 3)** Le modifiche del costo del contributo ai cui all'articolo 5 del presente regolamento potranno essere approvate con deliberazione di Giunta Esecutiva della Comunità Montana del Sebino Bresciano.

## **Art.12 – Disposizioni applicative**

- 1) La raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di *Armillaria mellea* (Chiodino) per i quali è consentito il taglio del gambo;
- 2) è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste pertanto l'obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettori micologici;
- 3) è vietata la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio in genere;
- 4) è vietata la raccolta di funghi decomposti;
- 5) è vietata la raccolta di ovuli chiusi di *Amanita caesarea*;
- 6) è vietato l'uso di contenitori di plastica per il trasporto, comprese reti e similari traforate;
- 7) è obbligatorio l'uso di contenitori idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto (cesti in vimini);

## **ART. 13– Norme transitorie**

Al fine dell'applicazione del presente Regolamento per tutto quanto in esso non espressamente indicato si applicano le norme della Legge 23 Agosto 1993 n° 352 e della Legge Regionale 31/08 e s.m.i..-

---